



**PARTE SPECIALE "F"**

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O  
GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME  
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**ENEL S.P.A.**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel  
S.p.A. nella riunione del 27 febbraio 2008 e successivamente  
modificato ed integrato nelle riunioni del 22 giugno 2009 e del  
12 maggio 2010

## INDICE

### PARTE SPECIALE "F"

F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25- <i>septies</i> del Decreto)	8
F.2 AREE A RISCHIO	12
F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	14
F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	16
F.4.1 Organizzazione	16
F.4.2 Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri	16
F.4.3 Informazione	28
F.4.4 Formazione e addestramento	29
F.4.5 Flussi informativi e cooperazione	31
F.4.6 Registri e altri documenti	32
F.4.7 I contratti di appalto	33
F.4.8 Contratti	35
F.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA/COMPLIANCE OFFICER	36

## **DEFINIZIONI:**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "F" qui di seguito indicate:

**ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:** i soggetti in possesso della capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.

**BS OHSAS 18001:** British Standard OHSAS 18001, edizione 2007.

**Cantiere o Cantiere Temporaneo o Mobile:** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

**Committente:** il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto disposto dal titolo IV del Decreto Sicurezza.

**Coordinatore per l'Esecuzione:** il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa affidataria ed esecutrice o un suo dipendente o l'RSPP da lui designato (salvo il caso di coincidenza tra committente ed impresa esecutrice, in cui tale incompatibilità non opera), incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di verificare, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione

da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**Coordinatore per la Progettazione:** il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e di predisporre il Fascicolo dell'Opera.

**Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'Unità Produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o Lavoratori autonomi all'interno della propria Unità Produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall'art. 26 del Decreto Sicurezza.

**Decreto Sicurezza:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

**Dirigente:** il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua, eventualmente ove consentito dal Decreto Sicurezza attraverso delega o sub-delega, le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

**DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria Unità Produttiva, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il

lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

**Fascicolo dell'Opera:** il documento predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

**Lavoratori:** i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della Società.

**Medico Competente:** il medico, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

**POS o Piano Operativo di Sicurezza:** il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, in coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento del singolo Cantiere interessato e con l'art. 17 del Decreto Sicurezza.

**Preposto:** il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori:** i soggetti che progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o

installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per la Società.

**PSC o Piano di Sicurezza e Coordinamento:** il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione dei rischi nel Cantiere.

**Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**Responsabile dei Lavori:** nell'ambito dei Cantieri Temporanei o Mobili è il soggetto che può essere incaricato dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Sicurezza.

**Responsabile Safety:** il soggetto dell'organizzazione aziendale con compiti di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e *reporting* delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Svolge la sua attività in coerenza con gli indirizzi del Gruppo assicurando ove necessario il proprio supporto specialistico.

**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

**RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** il soggetto in possesso delle capacità e requisiti professionali designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Società Certificate:** le società che nell'ambito del Gruppo hanno aderito allo standard OHSAS 18001, ottenendo la certificazione in relazione al sistema di gestione della salute e sicurezza adottato in conformità al medesimo.

**Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio

professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

**SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

**Unità Produttiva:** stabilimento o struttura della Società finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

## **F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "F", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro contemplati ed indicati all'art. 25-*septies* del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia, a seconda della gravità dell'evento dannoso, tra un minimo di 250 ed un massimo di 1000 quote (a tal proposito si consideri che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi o di tempi).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con l'obiettivo di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25 - *septies*, il Gruppo Enel ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale "F", in conformità con quanto disposto all'art. 30 del Decreto Sicurezza.

In ragione delle rispettive caratteristiche, in particolare per ciò che concerne le dimensioni dell'impresa, le tipologie produttive ed i cicli tecnologici impiegati, Enel S.p.A. e le altre società del Gruppo che non svolgono attività di tipo operativo hanno ritenuto adeguata la propria struttura organizzativa in tema di salute e sicurezza dei Lavoratori.

Al contrario, le Società appartenenti al Gruppo che svolgono prevalente attività operativa, e che dunque sono soggette a maggior rischio per i reati di cui alla presente Parte Speciale, hanno aderito allo standard BS OHSAS 18001, ottenendo la certificazione in relazione al sistema di gestione della salute e sicurezza adottato in conformità al medesimo.

Tale standard, la cui adozione non esime in ogni caso le Società Certificate e ciascun Esponente Aziendale che faccia capo alle stesse dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi di cui alla normativa vigente ed alla presente Parte Speciale "F", individua gli adempimenti essenziali affinché:

- a) sia predisposta un'adeguata politica aziendale;

- b) siano pianificati gli obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica;
- c) tutta la struttura aziendale sia sensibilizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) siano attuate attività di monitoraggio del sistema;
- e) siano intraprese azioni – migliorative e correttive – per garantire la costante conformità al sistema di gestione adottato;
- f) sia effettuato un periodico riesame per valutare l'efficacia ed efficienza del sistema.

Pertanto, le Società Certificate adottano una Parte Speciale relativa ai reati di cui all'art. 25-*septies* che, oltre a trarre spunto dai principi generali di cui alla presente Parte Speciale F, per la cui predisposizione si è in ogni caso tenuto conto in linea generale dei principi di cui ai precedenti punti da a) a f), è predisposta in conformità ai suddetti BS OHSAS 18001.

## **F.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio nel Gruppo risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "F" del Modello, le seguenti:

1. produzione nei settori dell' energia elettrica e del gas;
2. distribuzione nei settori dell' energia elettrica e del gas;
3. fornitura di servizi;
4. costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di impianti, aree ed edifici ed ogni altra attività riferita al Cantiere;
5. gestione e monitoraggio di impianti, aree ed edifici con presenza di manodopera impegnata in attività manuali o rischiose, specialmente in quelle ove si determini anche la sovrapposizione di interventi di una o più ditte appaltatrici;
6. gestione e monitoraggio di impianti, aree ed edifici ad alto impatto ambientale ai sensi della normativa vigente.

Si rileva in ogni caso come siano comunque considerate meritevoli di attenzione le attività di ufficio, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videoterminali e il rischio da stress lavoro-correlato.

Specifica attenzione va infine rivolta alle attività affidate a imprese appaltatrici nell'ambito delle attività di cui sopra.

Per un'analitica descrizione delle attività di cui sopra, si rinvia in ogni caso al Documento di Valutazione dei Rischi di ciascuna Unità Produttiva.

Nell'ambito delle suddette Aree a Rischio, per la probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli

eventi dannosi di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001, sono considerate rilevanti le seguenti funzioni strumentali:

- determinazione delle procedure in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti disposti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;
- attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: (i) attribuzioni di compiti e doveri, (ii) attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, (iii) attività del Coordinatore per la Progettazione, del Coordinatore per l'Esecuzione e del Responsabile dei Lavori;
- identificazione e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a: (i) stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; (ii) contratti di appalto e valutazione dei rischi delle interferenze (iii) Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;
- sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: (i) monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento e (ii) formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- attività di monitoraggio del sistema di controllo per la prevenzione dei rischi, con particolare riferimento a: (i) misure di mantenimento e miglioramento; (ii) coerenza tra attività svolta e competenze possedute; (iii) gestione dei comportamenti riscontrati in violazione delle norme e adozione di provvedimenti disciplinari o sanzionatori.

### **F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale "F" si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, dai Fornitori e Partner della Società nonché, nella misura in cui non rientrano in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo F.4.2. ("Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "F" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV/CO e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso i principi e gli strumenti necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) organigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;

d) procedure operative ed organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) Codice Etico.

Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Gruppo.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

## **F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza, si prevede quanto segue.

### **F.4.1. Organizzazione**

La Società, anche attraverso l'adozione di apposite procedure:

- definisce i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- organizza gli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- garantisce la gestione delle emergenze (pronto soccorso, evacuazione);
- garantisce la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;
- garantisce la gestione dei dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun Lavoratore;
- individua, tra le figure previste dal paragrafo F.4.2., i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento.

### **F.4.2. Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri**

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

#### **Il Datore di Lavoro**

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la salute e per la sicurezza dei Lavoratori - ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali anche quelli collegati allo

stress lavoro-correlato - anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, elaborando, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi. Il suddetto documento deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui al Decreto Sicurezza, di data certa o, in alternativa, attestata dalla sottoscrizione del medesimo da parte dei soggetti indicati dal Decreto Sicurezza (ovvero, il Datore di Lavoro, il RSPP, il RLS ed il Medico Competente, ove nominato) in un'apposita riunione ed essere custodito presso l'Unità Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informatico secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza. Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del DVR deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata – entro i termini

previsti dal Decreto Sicurezza - in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

2) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tra tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, rientrano, tra l'altro, quelli di: a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente; d) adottare le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui ai successivi paragrafi F.4.3. e F.4.4.; f) comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi (nonché, per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate; l) adottare provvedimenti

disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

I Dirigenti possono a loro volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Per una più dettagliata indicazione in merito alla formalizzazione delle suddette deleghe, ai soggetti cui le medesime possano essere conferite, ed ai poteri normalmente delegati, si rinvia alle procedure organizzative adottate dalla Società.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;

- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

## **II Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed il RSPP siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza.

Il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare, attraverso il RSPP, alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- informare i Lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'art. 36 del Decreto Sicurezza come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo F.4.3.;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza, tramite il Responsabile *Safety*, la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata, tramite il Responsabile *Safety*, all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

## **II Medico Competente**

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all' art. 38 del Decreto Sicurezza e, precisamente:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. n. 277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire, aggiornare e custodire per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione, redigendo specifico verbale, con la frequenza prestabilita in relazione alle caratteristiche dell'Unità produttiva e partecipare alla

programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori;

- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

## **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a

tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;

- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve altresì, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista all'art. 37 del Decreto Sicurezza;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali sia sentito;
- avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

## **Il Committente**

Il Committente, tra l'altro:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, architettoniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto Sicurezza;
- prende in considerazione, nella fase di progettazione dell'opera, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Sicurezza. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza;

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

In ogni caso la designazione del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione non esonera il Committente (o il Responsabile dei Lavori) dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli

obblighi di cui agli artt. 91, comma 1, 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Decreto Sicurezza.

## **II Responsabile dei Lavori**

E' il soggetto che può essere incaricato – in relazione all'organizzazione - dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Sicurezza. In particolare, ad esso, se nominato, competono, per la parte delegata, gli obblighi che il titolo IV del Decreto Sicurezza pone in capo al Committente.

## **II Coordinatore per la Progettazione**

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Sicurezza, tra l'altro:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il PSC;
- predispone il Fascicolo dell'Opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

## **II Coordinatore per l'Esecuzione**

Il Coordinatore per l'Esecuzione, tra l'altro:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere

- e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizza tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  - segnala al Committente e al Responsabile dei Lavori, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, del Decreto Sicurezza, nonché alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione all'OdV/CO, tramite il Responsabile *Safety*.

In caso di non intervento del Committente e del Responsabile dei Lavori comunica le inadempienze alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza;

- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- segnala all'OdV/CO, tramite il *Responsabile Safety*, la sussistenza di qualsiasi criticità riscontrata nell'adempimento delle proprie funzioni (es. inosservanza di obblighi da parte delle imprese esecutrici, sospensione dei lavori, etc.).

## **I Lavoratori**

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria salute e sicurezza e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;

- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei Lavoratori durante il lavoro.

### **Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori**

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia

di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione individuale rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggianno e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e in genere i montatori di impianti, attrezzature di lavoro e altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

#### **F.4.3. Informazione**

La Società è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e ai nuovi assunti, ai Lavoratori somministrati, agli stagisti e ai co.co.pro. circa:

- i rischi specifici dell'impresa;
- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui la Società si è dotata;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;
- le misure di prevenzione e protezione adottate nonché le conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun Lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi Lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e rischi cui è esposto ciascun

Esponente Aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale, e quelli specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- le misure di prevenzione e protezione adottate;
- le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- i pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- i nominativi dei Lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del RSPP e degli ASPP e del Medico Competente.

La Società organizza altresì periodici incontri tra le figure preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV/CO.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

#### **F.4.4. Formazione e Addestramento**

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;

- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
  - a) uso delle attrezzature di lavoro;
  - b) uso dei dispositivi di protezione individuale;
  - c) movimentazione manuale carichi;
  - d) uso dei videoterminali;
  - e) segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- i Dirigenti e i preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono:
  - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  - c) valutazione dei rischi;
  - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'accertamento del possesso di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

#### **F.4.5. Flussi informativi e cooperazione**

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, la Società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal riguardo la Società si dota di un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto.

La Società mette a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la cui compilazione ciascun Lavoratore ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.

b) dall'alto verso il basso.

La Società garantisce a tutti gli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'OdV/CO ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni altro aspetto inerente la salute e sicurezza dei Lavoratori.

#### **F.4.6. Registri e altri documenti**

La Società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente, il quale concorda con il Datore di Lavoro il luogo in cui custodirla;
- il registro infortuni (sino a che non venga istituito il nuovo sistema informativo nazionale "Sinp" per effetto dell'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto Sicurezza);
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti (sino a che non venga istituito il nuovo sistema informativo nazionale "Sinp" per effetto dell'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto Sicurezza);
- verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal Medico Competente e dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;

Tutta la documentazione relativa alle attività di cui ai paragrafi F.4.3 (Informazione) ed F.4.4 (Formazione e Addestramento) deve essere conservata a cura del RSPP per un periodo di dieci anni e messa a disposizione dell'OdV/CO.

In caso di uno o più Cantieri, devono essere inoltre tenuti ed aggiornati i seguenti documenti:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il Fascicolo dell'Opera;
- i verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC;
- i Piani Operativi di Sicurezza.

#### **F.4.7. I contratti di appalto**

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o Unità produttiva, in conformità alle procedure aziendali e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- verificare, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;
- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del decreto Sicurezza.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice Appalti), sono osservati, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- la Società non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al Codice Appalti;
- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, la Società è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere

specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

#### **F.4.8. Contratti**

Nei contratti con Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto.

## **F.5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA/COMPLIANCE OFFICER**

I compiti di vigilanza dell'OdV/CO in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con riferimento a tale punto l'OdV/CO - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia in possesso di requisiti formativi e professionali pari a quelli del RSPP che assicurino l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, così come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- consultarsi periodicamente o quando necessario con il Responsabile della *Safety*.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV/CO può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le figure preposte alla sicurezza, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;

b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce - con il coinvolgimento del RSPP, del Coordinatore per l'Esecuzione o del Responsabile *Safety*, a seconda dei casi - a favore dell'OdV/CO flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del RSPP o del Responsabile *Safety* informare l'OdV/CO delle azioni correttive opportune.

L'OdV/CO, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).